



COMUNE DI FRASSILONGO GAMOA' VA GARAIT

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33

della Giunta Comunale

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL VICESEGRETARIO COMUNALE MATRICOLA N. 9 E AL VICESEGRETARIO COMUNALE MATRICOLA N. 10 PER L'ANNO 2025 (ARTICOLO 98 DEL C.C.P.L. 27.12.2005 E ACCORDO DI SETTORE 22.10.2008).

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di giugno alle ore 17:30 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- 1 PUECHER Luca - Sindaco
- 2 OBEROSLER Tiziano - Vicesindaco
- 3 LANER Angela Giorgia - Assessore

ASSENTE	
giust	ingiust
X	

Assiste il vicesindaco Tiziano Oberosler.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Puecher nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL VICESEGRETARIO COMUNALE MATRICOLA N. 9 E AL VICESEGRETARIO COMUNALE MATRICOLA N. 10 PER L'ANNO 2025 (ARTICOLO 98 DEL C.C.P.L. 27.12.2005 E ACCORDO DI SETTORE 22.10.2008).

In apertura di discussione si allontana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018, il Vicesegretario comunale dott.ssa Alessandra Groff e verbalizza il Vicesindaco Tiziano Oberosler.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 29.10.2018 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali. L'art. 98 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali dd. 27.12.2005, come modificato dall'art. 30 dell'accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali dd. 20.06.2007 e poi sostituito dall'art. 23 dell'accordo stralcio dd. 29.12.2016, dispone che:

1. *“Ai segretari comunali e di comunità, e ai vicesegretari ad esaurimento è corrisposta la retribuzione di risultato riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali.*
2. *La valutazione dei risultati del segretario è effettuata da parte della giunta dell'ente sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.*
3. *Nei comuni/comunità convenzionati, la retribuzione di risultato viene corrisposta proporzionalmente dai singoli enti entro il tetto massimo complessivamente individuato. Per i segretari che abbiano prestato servizio presso enti diversi, la valutazione e l'erogazione della relativa retribuzione di risultato verrà effettuata da ciascun ente per la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati.*
4. *La valutazione dei risultati del segretario comunale e di comunità in gestione associata, costituita ai sensi articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, è effettuata da parte della giunta dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente capofila. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.*
5. *La valutazione dei risultati dei Vicesegretari ad esaurimento cui siano assegnate le funzioni segretarili di un comune e/o la direzione di una delle strutture intercomunali dei servizi associati è effettuata da parte della Giunta dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente di*

referimento. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei Comuni in gestione associata e consegnata al Vicesegretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al Vicesegretario ad esaurimento in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.

- 6. Decorsi due mesi dalla scadenza del termine per la consegna della scheda con la valutazione dei risultati, l'indennità di risultato è erogata, in proporzione ai risultati conseguiti, previa presentazione di una relazione di autovalutazione da parte del Segretario/Vicesegretario ad esaurimento nella quale si dà conto dell'andamento delle attività, dei programmi anche con riferimento agli obiettivi assegnati e della situazione organizzativa degli uffici.*
- 7. A partire dalla valutazione riferita all'anno 2017, l'erogazione dell'indennità di risultato è disposta solamente sulla base delle risultanze evidenziate nella scheda di valutazione/autovalutazione ed in proporzione ai risultati conseguiti.*
- 8. Ai segretari comunali incaricati della sostituzione provvisoria di un dirigente preposto a struttura, assente per un periodo superiore ai due mesi, viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 95 del presente accordo fino ad un massimo del 40% della misura prevista per la posizione da sostituire. in caso di sostituzione provvisoria di un dirigente per posto rimasto vacante, tale maggiorazione può essere corrisposta per un periodo massimo di un anno, entro il quale, qualora non si proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Al segretario incaricato della sostituzione può essere corrisposta una maggiorazione dell'indennità di risultato fino ad un massimo del 40%, per il periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.*
- 9. L'importo dell'indennità di risultato è quantificato nei seguenti importi:*
 - per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento di IV classe e di III classe con meno di 3.000 abitanti € 4.830,00;*
 - per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento delle altre classi € 7.140,00;*
 - per i vicesegretari comunali ad esaurimento dei comuni nati da fusione € 3.200,00.*
- 10. Le previsioni normative contenute nei precedenti commi di questo articolo si applicano a far data dal 2017.*
- 11. Le amministrazioni possono aumentare la retribuzione di risultato del segretario fino ad un massimo del 40% in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di organizzazione finalizzati alla razionalizzazione o all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del segretario”.*

L'allegato C del predetto accordo stralcio dd. 29.12.2016 individua due criteri generali di valutazione, a loro volta distinti in fattori di valutazione più specifici e determinati, e le rispettive fasce di punteggio, precisamente:

- A) VALUTAZIONE DEI RISULTATI, la cui somma può variare da un minimo di 30 a un massimo di 70 punti;
- B) VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI, la cui somma può variare da un minimo di 30 a un massimo di 70 punti;

La somma complessiva dei punteggi attribuibili ad A) e B) deve essere pari a punti 100;

L'Accordo sottoscritto in data 29 ottobre 2018 non ha introdotto novità concernenti gli importi massimi riconoscibili ai segretari comunali a titolo di retribuzione di risultato ma, con l'art. 24, ne ha modificato le modalità di assegnazione, prevedendo testualmente che: "*1. La mancata*

attivazione annuale entro i termini di cui all'art. 137, comma 4, del C.C.P.L. di data 1.10.2018 del Comparto Autonomie locali, area delle categorie, della procedura contrattuale che ha ad oggetto la quota obiettivi specifici del FOREG determina la sospensione della quota di retribuzione di risultato dei dirigenti/segretari nella misura del 10% della quota teorica spettante. 2. La scadenza del triennio previsto dall'art. 137, comma 4 del C.C.P.L. di data 1 ottobre 2018 del Comparto Autonomie locali, area delle categorie, in assenza di attivazione della procedura di cui al precedente comma 1, determina la perdita definitiva della quota della retribuzione di risultato sospesa ai sensi del precedente comma 1. Tale sospensione non opera se la mancata attivazione è conseguente a decisioni dell'Amministrazione. 3. (omissis)";

Rilevato che il vicesegretario comunale matricola n. 9 ha sempre dato esecuzione a tutte le direttive e agli indirizzi formulati dall'amministrazione comunale, nel mese di gennaio 2025 in cui era in servizio presso il Comune di Frassilongo;

Rilevato che il vicesegretario comunale matricola n. 10 ha sempre dato esecuzione a tutte le direttive e agli indirizzi formulati dall'amministrazione comunale, nel periodo 05.06.2025 – 31.12.2025;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 21.10.2025 con cui sono state approvate le schede iniziali di valutazione per gli obiettivi dell'anno 2025 del Vicesegretario comunale;

Preso atto che il Sindaco ha preventivamente consegnato al Vicesegretario le scheda degli obiettivi per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto di valutare l'attività svolta ed i risultati conseguiti dai Vicesegretari matricola 9 e matricola 10, come da scheda dimessa in atti;

Considerato che il processo di valutazione si è svolto regolarmente secondo le norme contrattuali e organizzative dell'ente;

Richiamato il requisito richiesto dall'art. 24 dell'Accordo Collettivo Provinciale sottoscritto in data 29.10.2018 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato;

Visto che:

in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamo'a'schöft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

visto che le funzioni segretariali nel Comune di Frassilongo sono state attribuite al Vicesegretario comunale dott.ssa Alessandra Groff con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 di data 11.08.2025, con decorrenza dal 01.09.2025;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Frassilongo n. 01 del 02.01.2023 con cui Lorenza Oss Papot è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2007, modificato con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 51 del 30.10.2012, n. 30 del 25.09.2013, n. 8 del 23.02.2016, n. 21 del 03.08.2022 e n. 14 del 28.04.2026;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 29.04.2013 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22.12.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026 – 2028 e il Bilancio di previsione 2026 – 2028 con i relativi allegati;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2026;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026 – 2028;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il Vicesegretario ha espresso, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso, parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale n.2 del 3 maggio 2018 e s.m.;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la scheda relativa all'attività del Vicesegretario matricola 9 per l'anno 2025 – ai sensi dell'Accordo sindacale provinciale 22 ottobre 2008, dell'Accordo stralcio dd. 29 dicembre 2016 relativo al biennio 2016/2018 e dell'Accordo del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del 24 ottobre 2018;
2. Di approvare la scheda relativa all'attività del Vicesegretario matricola 10 per l'anno 2025 – ai sensi dell'Accordo sindacale provinciale 22 ottobre 2008, dell'Accordo stralcio dd. 29 dicembre 2016 relativo al biennio 2016/2018 e dell'Accordo del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del 24 ottobre 2018;
3. Di dare atto che le schede di valutazione, pur dichiarate allegate al presente provvedimento, in quanto la liquidazione dell'importo proposto discende direttamente dai risultati delle valutazioni stesse, restano depositate agli atti d'ufficio in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e sono dichiarate riservate, disponibili per i soli interessati;
4. Di riconoscere al Vicesegretario comunale matricola 9 e al Vicesegretario comunale matricola 10, sulla base delle risultanze positive della singola scheda di valutazione, la retribuzione di risultato nella misura prevista della scheda di valutazione di cui al punto precedente;
5. Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento secondo il seguente cronoprogramma della spesa:

Matricola dipendente	Capitolo	Esercizio di esigibilità	Importo
9	1203/8	2026	€ 402,50
10	1203/8	2026	€ 2.152,72

6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luca Puecher

Il Vicesindaco
Tiziano Oberosler

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).